



ADP



Segreterie Provinciali di Verona

AL SIGNOR QUESTORE DI
Dott. Danilo Gagliardi

VERONA

Verona, 1 dicembre 2014

OGGETTO: Impiego di personale in servizi di O.P. nelle fasce orarie di cui agli articoli 8 e 9 Accordo Nazionale Quadro.
Seguito.

Egr. Signor Questore

Ricorderà nello scorso mese di agosto, la nota con la quale le scriventi OO.SS. sottoposero all'attenzione delle rispettive Segreterie Nazionali l'informazione preventiva con cui la S.V., alla luce del congelamento di ogni tipologia di deroga oraria precedentemente concertata con il Tavolo sindacale, fissava i nuovi orari di lavoro del personale in servizio presso la Questura, determinando genericamente quali fasce per lo svolgimento dei servizi di ordine pubblico le previsioni orarie di cui agli articoli 8 e 9 del vigente A.N.Q.

Con la missiva richiamata, le segreterie provinciali veronesi stigmatizzavano tale scelta ritenendo che, analogamente a quanto attuato per le singole articolazioni dell'Ufficio da Lei diretto, l'Amministrazione avrebbe dovuto specificare nel documento omnicomprensivo gli orari di lavoro per i servizi di ordine e sicurezza pubblica, contemplando le varie casistiche e, per ognuna di esse, optare tra le ipotesi dell'articolo 8 o 9.

L'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento, interessato a riguardo, Le comunicò – seppur informalmente – la corretta interpretazione della parte sindacale. Parere al quale, se la memoria non ci inganna, fece seguito un dettagliato quesito preteso dalla S.V. a garanzia di sostanzialità, i cui esiti risultano a tutt'oggi sconosciuti alle scriventi.

Non potendo certo concedere che il delicato argomento cadesse nel dimenticatoio, riteniamo definitivamente illuminante la risposta ad un analogo interrogativo fornito recentemente alla Questura di Venezia, dai cui contenuti risulta inconfutabile come la scelta per i servizi in argomento debba ricadere alternativamente tra i due articoli citati.

Sulla scorta di quanto rappresentato, Le chiediamo di voler immediatamente omologarsi all'espressione ministeriale allegata e restando in attesa di un cortese e solerte cenno di riscontro, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

SIULP (Battisti) SILP-CGIL (Truzzi) SIAP (Grinzi) UGL-PDS (Colognato) COISP (Perazzoli) CONSAP (Patruno) UIL-ITALIA SICURA (Cecere Palazzo) *

**originale firmato e depositato agli atti delle rispettive Segreterie.*



CENTRO OPERATIVO NAZIONALE
PUBBLICITÀ INTERNA
26 NOV 2014
ORE: 09:00
OPERATORE: [Signature]

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

QUESTURA DI VENEZIA
Ufficio di Gabinetto
26 NOV. 2014
ARRIVO
OGGETTO: Applicazione dell'art. 7 comma 5 dell'ANQ. Quesito.

Roma, 25 novembre 2014

ALLA QUESTURA DI

= VENEZIA =

Con riferimento al quesito posto da codesto Ufficio con la nota datata 19 novembre 2014, non può che confermarsi quanto comunicato lo scorso 18 novembre con la nota n.557/RS/01/113/E/8/3694.

In particolare, si ribadisce che con l'informazione preventiva possono essere definiti "anche i criteri generali per l'individuazione dei turni previsti dagli artt. 8 e 9 da applicare ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, evitando di ricorrere ad un'informazione preventiva per ognuno di essi" (circolare esplicativa dell'Accordo, n. 557/RS/01/113/0461 dell'8/3/2010).

Pertanto, una volta definita l'informazione preventiva di carattere generale, nella quale sarà indicato per le tipologie dei servizi di ordine e sicurezza pubblica (stadio, cortei, concerti, servizio straordinario del controllo del territorio, come il caso prospettato da codesta Questura, ecc.), se si intenda ricorrere ai turni previsti dall'art. 8 o a quelli previsti dall'art. 9, si dovrà procedere ad una nuova informazione preventiva solo nell'ipotesi in cui sorga la necessità di modificare gli orari già individuati, ovvero di definire gli orari per tipologie di servizio inizialmente non previste, senza dover ricorrere ogni volta ad un'informazione preventiva diversa per ciascun tipo di servizio.

Nel caso di specie, non occorrerà ricorrere alle procedure previste dall'art.7, comma 6, qualora nell'informazione preventiva di carattere generale sia già contemplato l'orario 18.00/24.00 (pur costituendo lo stesso un orario in deroga), vista la possibilità prevista dall'art. 7, comma 5, dell'anticipo e del posticipo di un'ora.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tommaso Ricciardi

[Signature]